

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 30 del Reg.
Data 28/5/1998

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche.

L'anno millenovecentonovant98, il giorno 28 del mese di Maggio
alle ore 21,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)-RUSSO SAVERIO	1		7)-GATTI ANTONELLA	6	
2)-CARONES ITALO	2		8)-TEDESCO FORTUNATO	7	
3)-FELIZIANI SERGIO	3		9)-GARGANTI DANIELA	8	
4)-LOMBI GRAZIELLA	4		10)-VICENTINI EVANDRO		2
5)-BARLATTANI ANGELO		1	11)-MASIERO MARIA RITA		3
6)-VALENTINI ANTONIO	5		12)-BUCCI ROBERTO	9	
			13)-ROSSI FRANCO	10	

Assegnati n. 13....

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

In carica n. 13....Presenti n. 10Assenti n. 3

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Russo Saverio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale signor Di Fiordo Maurizio

La seduta è pubblica

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 39, commi 1 e 2, della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993", che testualmente recita:

"Art. 39 - Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti.

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni."

Visto l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n. 128, del 24 aprile 1998 (supplemento ordinario n. 88/L alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997", con il quale sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria n. 146/1994, prima riportati;

Considerato che l'abrogazione ora disposta fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, sono da considerare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e per destinazione, i predetti rifiuti speciali;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito della tassa smaltimento rifiuti che non troverebbe adeguata compensazione nel venir meno dei costi del servizio o nel riequilibrio tariffario, avvalersi del potere di assimilazione riaffidato alle competenze del Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22;

Considerato:

- che il citato art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97 attribuisce al Comune il potere di stabilire, con apposito regolamento, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), dello stesso decreto;
- che, in attesa delle nuove disposizioni recanti i criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), non ancora emanati dallo Stato, il potere di assimilazione deve essere esercitato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97, sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti, in particolare sulla base della citata delibera interministeriale del 27/07/1984;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 7 maggio 1998, n. 119/E, recante: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146", pubblicata sulla G.U. 11 maggio 1998, n. 107;

Ritenuto di dovere confermare l'assimilabilità risultante dal punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, meglio richiamata nel comma 1 dell'art. 39 della legge comunitaria n. 146/1994 prima riportata;

Visto il regolamento comunale relativo al servizio ed alla applicazione della tassa sui rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. //; Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. //

DELIBERA

A) A decorrere dall'entrata in vigore della legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, paffets;
- 4 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta calramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 8-filtri e tessuti non tessuti;
- 9-pelle e simili pelle;

- 10 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 11 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 12 - nastri abrasivi;
- 13 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 14- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 15 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 16 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 17 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Votanti n. 10, Astenuti n. //
 Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. //

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Russo Saverio

Il Segretario Comunale

Di Fiorido Maurizio

Il Consigliere

Carones Italo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

— che la presente deliberazione:

10 GIU. 1998

- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);
- È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n., in data in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;

Dalla Residenza comunale, li 10 GIU. 1998



Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Maurizio Di Fiorido

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)
- essendo stati trasmessi in data, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data, (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con lettera n., in data, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal al
- È stata ripubblicata all'albo pretorio comunale, munita degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. per quindici giorni consecutivi, dal al con contemporaneo avviso dato al pubblico con apposito manifesto.

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è

diventa esecutiva il 20 GIU. 1998

non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo.

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

